

All.A) Approvazione del Regolamento dell'Unione dei Comuni per la concessione di contributi, benefici, vantaggi economici, sussidi e/o provvidenze in favore di soggetti terzi
Approvato con delibera Assembleare n° 04 del 17/06/2022

**UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE
(Provincia di Oristano)**

Via San Nicola, snc – fraz. San Vero Congius – 09088 - SIMAXIS (OR) - Tel. 0783/405448
e-mail info@unionevalletirsogrighine.it / C.F. P.IVA/C.F. 01127570958
(Comuni di Allai – Ollastra - Siamanna – Siapiccia – Simaxis — Villanova Truschedu – Zerfaliu)



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, BENEFICI,
VANTAGGI ECONOMICI, SUSSIDI E/O PROVVIDENZE IN FAVORE DI
SOGGETTI TERZI**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 04 del 17 giugno 2022

INDICE

- Art. 1 – Finalità.*
- Art. 2 – Campo di applicazione*
- Art. 3 – Settori di intervento*
- Art. 4 – Ammissibilità*
- Art. 5 – Esclusione*
- Art. 6 – L'Albo delle Associazioni*
- Art. 7 – Modalità e termini di presentazione dell'istanza*
- Art. 8 – Erogazione di contributi*
- Art. 9 – Altri benefici e vantaggi economici*
- Art. 10 – Procedimento*
- Art. 11 – Spese ammissibili*
- Art. 12 – Spese non ammissibili*
- Art. 13 – Modalità di rendicontazione*
- Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari*
- Art. 15– Contributi straordinari*
- Art. 16 – Patrocinio*
- Art. 17–Norme finali*
- Art. 18 – Entrata in vigore*

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente "contributi", in favore di Enti, Associazioni, Comitati, Onlus, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative per interventi e iniziative che si svolgono nel territorio dell'Unione ossia nel territorio dei comuni di Allai, Ollastra, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Villanova Truschedu, Zerfaliu, aventi carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.

L'Unione eroga contributi a sostegno dell'attività e/o delle iniziative proposte dalle Associazioni che abbiano rilevanza sovracomunale (almeno due comuni dell'Unione) e che perseguano finalità di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo, sportivo e di interesse generale ritenendole meritevoli di sostegno pubblico con la finalità di farne strumenti di coesione, di condivisione e di partecipazione dei cittadini, nonché di promozione e valorizzazione del territorio dell'Unione.

Tra i settori di intervento meglio dettagliati nell'art. 3 che segue, al Consiglio di Amministrazione, sentite le particolari necessità evidenziate dai sindaci dei Comuni dell'Unione, è delegata la facoltà di individuare gli ambiti prioritari di intervento fornendo indirizzi in merito.

Art. 2 - Campo di applicazione

L'Unione dei Comuni nell'ambito dei suoi poteri di autonomia regolamentare adotta il presente atto e, a norma dell'art. 12 della L. 241/90 e s.m.i. e nello spirito di attuazione delle misure di programmazione previste dal D.lgs. 267/00, disciplina la concessione di contributi, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

L'Unione può sostenere le attività di cui sopra attraverso:

- a) erogazione di contributi in denaro ordinari o straordinari;
- b) patrocinio;
- b) fornitura di prestazioni e/o servizi;
- c) concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, anche pubblicitari, strumenti ed attrezzature.

Art. 3 - Settori d'intervento

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi per i seguenti settori d'intervento:

- a) iniziative culturali;
- b) iniziative di promozione del turismo e dell'immagine turistica e del territorio;
- c) iniziative sportive, educative e sociali, ricreative e del tempo libero;
- d) iniziative di protezione civile;
- e) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei beni ambientali;
- f) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità;
- g) attività teatrali, musicali, cinematografiche e delle altre arti visive;
- h) convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali;
- i) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali monumentali, delle biblioteche, pinacoteche e musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- j) iniziative che promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani cittadini residenti nel territorio comunale e quelli di altre comunità regionali, nazionali o estere.

2. Tra i settori di intervento sopramenzionati l'Unione dei Comuni BVTG, considerate le risorse economiche annualmente disponibili, tra quelli sopraelencati, individua come prioritari i settori d'intervento indicati dai sindaci dei Comuni dell'Unione. Tale scelta è motivata dalla necessità di evitare eccessiva frammentazione delle risorse e dal voler ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili in sinergia a quelle corrisposte autonomamente dai singoli Comuni che compongono l'Unione.

All.A) Approvazione del Regolamento dell'Unione dei Comuni per la concessione di contributi, benefici, vantaggi economici, sussidi e/o provvidenze in favore di soggetti terzi
Approvato con delibera Assembleare n° 04 del 17/06/2022

Per le stesse ragioni saranno considerate meritevoli di particolare attenzione e priorità le richieste di finanziamento aventi caratterizzazione sovracomunale (vedi definizione all'art. 1).

Art. 4 - Ammissibilità

Possono presentare all'Unione istanza per la concessione di contributi Enti, Associazioni, Comitati, Onlus, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative, che operano, senza finalità di lucro, all'interno del territorio dell'Unione, in possesso di atto Costitutivo e Statuto regolarmente registrato, regolarmente riconosciuti e/o iscritti agli appositi Albi di uno dei Comuni dell'Unione (allegando relativa attestazione).

L'Unione dei Comuni può concedere contributi alle società sportive che devono:

- essere costituite con sede sociale in uno dei Comuni dell'Unione;
- svolgere la propria attività nel territorio dell'Unione;
- essere iscritte all'albo regionale dell'assessorato allo sport, e/o affiliate al CONI;
- praticare regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione campionato a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva da coordinamenti e strutture aderenti agli stessi;
- praticare regolare attività sportiva durante l'anno rivolta alla popolazione residente e no, attraverso l'organizzazione di tornei e/o manifestazioni locali;

L'Unione può concedere i contributi oggetto del presente regolamento, alle Associazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione Autonoma della Regione Sardegna per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle iniziative, specifiche o a carattere continuativo di carattere sociale, culturale, di diffusione della solidarietà, finalizzate anche alla protezione dell'ambiente naturale ed alla tutela dell'incolumità della popolazione in occasione eventi accidentali e/o calamitosi.

Per poter accedere ai contributi dell'Unione, le associazioni di volontariato devono:

- essere costituite con sede legale in uno dei Comuni dell'Unione;
- svolgere la propria attività essenzialmente nel territorio dell'Unione;
- essere iscritte Registro Regionale Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione Autonoma della Regione Sardegna.
- aver collaborato con l'Unione nella programmazione e realizzazione di uno o più eventi di carattere sovracomunale (almeno due Comuni dell'Unione).

Possono essere concessi inoltre contributi ad Associazioni senza scopo di lucro regolarmente iscritte in Albi regionali o nazionali.

Art. 5 - Esclusione

Restano esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:

- a) tutte le manifestazioni organizzate direttamente dall'Unione autonomamente o in concorso con altri Enti;
- b) le quote associative ad Enti, Istituzioni e Fondazioni cui l'Unione partecipa a termine dei relativi Statuti.

Art. 6 - L'Albo delle Associazioni

Può essere istituito l'Albo delle Associazioni dell'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine, di seguito denominato per brevità "Albo dell'Unione", aventi sede in uno dei Comuni dell'Unione.

Requisito essenziale per l'iscrizione in tale albo è che l'attività svolta dall'associazione non sia circoscritta al Comune ove la stessa ha la sede, ma interessi e/o coinvolga almeno due comuni dell'Unione.

All.A) Approvazione del Regolamento dell'Unione dei Comuni per la concessione di contributi, benefici, vantaggi economici, sussidi e/o provvidenze in favore di soggetti terzi
Approvato con delibera Assembleare n° 04 del 17/06/2022

Tale requisito sussiste:

- quando l'associazione svolga almeno una manifestazione nell'anno di carattere sovracomunale;

- quando parte dei soci e/o partecipanti coinvolga cittadini di più comuni.

L'Albo è tenuto e aggiornato annualmente dal Servizio Amministrativo, qualora pervengano istanze di iscrizione. Le Associazioni che intendono iscriversi all'Albo devono essere legalmente costituite, con un proprio statuto/atto costitutivo regolarmente approvato e sede legale nel territorio di uno dei Comuni dell'Unione. Lo statuto delle Associazioni deve esplicitamente prevedere l'assenza di finalità di lucro. Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici, i movimenti politici, le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali.

L'Albo è strutturato in:

A. Indice;

B. Anagrafica, costituita dalla raccolta cumulativa delle informazioni essenziali e dei documenti sociali e statutari delle Associazioni iscritte;

C. Classificazione (Protezione civile, Spettacolo e cultura, Sport e tempo libero, Turismo e attività produttive, Ambiente);

Le Associazioni presentano, all'Ufficio Protocollo dell'Unione, domanda d'iscrizione all'Albo sul modulo predisposto, allegando:

b) l'atto costitutivo e lo statuto in vigore, con relativa attestazione di registrazione;

c) per le sole associazioni sportive: la certificazione della federazione alla quale la società è affiliata e la certificazione dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Società Sportive;

d) per le sole associazioni di volontariato: attestazione di iscrizione agli appositi albi/registri regionali e / o nazionali ove di competenza.

c) l'elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici della carica ricoperta;

d) numero/Codice Fiscale dell'Associazione, con relativa attestazione dell'Agenzia delle Entrate;

e) copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione.

L'iscrizione è perfezionata entro i successivi 30 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della domanda.

La domanda può essere respinta con provvedimento motivato (per es. nei casi di incompletezza irregolarità della documentazione presentata). L'omessa sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante dell'Associazione costituisce sempre motivo di non accoglimento.

Le Associazioni iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere ogni modifica dello statuto, delle cariche sociali, nonché delle informazioni generali – quali, a mero titolo d'esempio, recapiti, reperibilità, coordinate bancarie. La cancellazione dall'Albo è comunicata all'Associazione interessata e comporta la risoluzione dei rapporti in atto. L'Unione, in qualsiasi momento, ha la facoltà di richiedere la documentazione sopracitata al fine di verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione dell'Albo medesimo.

Art. 7 - Modalità e termini di presentazione dell'istanza

Ai fine di procedere all'avvio del procedimento finalizzato all'erogazione dei contributi ai sensi del presente regolamento, annualmente la Giunta dell'Unione, con apposita deliberazione, definisce gli indirizzi a cui dovrà attenersi l'Ufficio Amministrativo, indicando nello specifico a quanto ammonta il budget complessivo assegnato allo specifico procedimento. La Giunta dell'Unione, avuta considerazione degli ambiti prioritari come definiti nell'art. 3 del presente Regolamento, può definire annualmente con propria delibera di indirizzo eventuale priorità tra i seguenti criteri di valutazione:

- Anni di attività dell'associazione;

- Numero di comuni coinvolti dall'evento sovracomunale;

- Collaborazione di più associazioni, comitati, gruppi per la realizzazione dell'evento anche appartenenti a più comuni;

- Gratuità di accesso alle attività organizzate;

- Articolazione e dettaglio delle attività proposte nell'ambito dell'evento proposto;

All.A) Approvazione del Regolamento dell'Unione dei Comuni per la concessione di contributi, benefici, vantaggi economici, sussidi e/o provvidenze in favore di soggetti terzi
Approvato con delibera Assembleare n° 04 del 17/06/2022

- Rilevanza e originalità nella proposizione di ulteriori eventi e manifestazioni sinora non realizzati;
- Sostegno economico da parte di altri Comuni dell'Unione, altri enti o privati;
- Eventuale rilevanza dell'attività espletata dall'associazione a livello nazionale e/o internazionale.

La deliberazione individuerà anche il periodo in cui dovranno svolgersi o si siano svolte le attività delle Associazioni, che costituirà di conseguenza il periodo in cui dovranno essere sostenute e pagate le relative spese.

La domanda di contributo deve pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Unione entro e non oltre il termine fissato dall'avviso/bando che verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente. La domanda, con specifica indicazione del contributo richiesto, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o associazione e corredata dalla seguente documentazione:

1. programma delle attività, manifestazioni e iniziative, previste per l'anno, con indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo di svolgimento;
2. preventivo e/o consuntivo delle entrate e delle spese sostenute e dei ricavi, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità;
3. dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi per la medesima iniziativa o per il programma di attività continuative, da altri enti, pubblici o privati;
4. dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.
5. copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione.

Il Responsabile dell'Ufficio competente potrà richiedere in ogni momento al richiedente o al beneficiario qualsiasi ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini del procedimento.

Art. 8 - Erogazione dei contributi

I contributi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di bilancio, previo avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente dall'Ufficio Amministrativo per la concessione di contributi economici. Le richieste di contributo, in risposta all'avviso, per le iniziative della programmazione annuale devono pervenire all'Unione entro il termine fissato dall'avviso/bando, per il quale fa fede la data di accettazione al registro di protocollo dell'Ente. In casi eccezionali, in caso di iniziative e manifestazioni una tantum, che a giudizio della Giunta dell'Unione possiedano tuttavia particolare rilevanza sociale, culturale, turistica e economica, è ammessa in deroga la presentazione di richiesta di contributo in data successiva al termine stabilito.

I contributi di natura straordinaria possono essere erogati purché l'istanza illustri dettagliatamente lo scopo di pubblico interesse in armonia con le finalità perseguite dall'Unione, e sia corredata dalla documentazione sopradescritta e a condizione che pervenga almeno 10 (dieci) giorni prima della data

fissata per l'effettuazione dell'iniziativa.

Art. 9 - Altri benefici e vantaggi economici

Si tratta di prestazioni, consistenti ad esempio in concessione di sale, attrezzature, beni, agevolazioni o esenzioni tariffarie, allestimenti, supporto organizzativo, impiego di professionalità del Comune/dell'Unione e/o di tecnici od operai alle dipendenze degli Enti locali; qualora l'agevolazione richiesta riguardi la concessione di sale pubbliche, spazi di proprietà dei Comuni conferiti all'Unione per la cui fruizione è stabilito con apposito atto il pagamento di entità economiche, l'accoglimento della richiesta di contributo ai sensi del presente Regolamento non esime il richiedente dagli adempimenti specifici previsti per l'utilizzo del bene.

Detti benefici:

a) se richiesti congiuntamente alla domanda di contributo ordinario o straordinario sono assoggettati ai termini previsti per i medesimi;

b) se richiesti in via autonoma dalla domanda di contributo, la domanda deve essere presentata di norma almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.

Art. 10 - Procedimento

L'Ufficio Servizio Amministrativo provvederà a istruire le richieste di contribuzione provvedendo a predisporre apposita graduatoria, sulla base del bando. Nessun contributo può essere disposto a favore di soggetti o iniziative privi dei requisiti necessari o in contrasto con le norme regolamentari o con le leggi in materia. Prima di disporre l'esclusione di un soggetto richiedente o di un'iniziativa l'ufficio può richiedere all'associazione ulteriori approfondimenti e verifiche. La liquidazione del contributo, alla quale si provvede attraverso determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo previo esame della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, sulla base delle pezze giustificative ammissibili ai sensi del presente regolamento e di una relazione comprovante la corrispondenza tra il programma presentato e quello effettivamente realizzato dal richiedente, fermo restando che:

– sarà consentito alle Associazioni presentare nel corso dell'anno una variazione del programma indicato in sede di istanza, con adeguate motivazioni, che potrà essere validato e autorizzato dal competente ufficio al fine dell'erogazione del contributo;

– le spese non prevedibili al momento dell'istanza, in sede di bilancio preventivo, saranno comunque considerate ammissibili se rientranti nelle finalità indicate dal presente regolamento e coerenti col programma delle attività proposte.

L'Unione rimane comunque estranea a qualsiasi rapporto di obbligazione che si costituisca fra i beneficiari e soggetti terzi. L'accesso del pubblico alle iniziative è consentito, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto organizzatore, fermo restando che l'Ente dovrà essere informato sulle modalità di organizzazione dell'evento e sulle forme di pagamento eventualmente previste per l'ingresso alla manifestazione. La concessione del contributo è vincolata all'esclusivo utilizzo per le finalità dichiarate.

Art. 11 – Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese di tipografia;
- b) spese di pubblicità e/o affissione;
- c) spese di locazione delle sale per convegni e manifestazioni;
- d) spese per il nolo delle attrezzature necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate (che non siano già in dotazione);
- e) spese di montaggio e smontaggio palco per la realizzazione di particolari iniziative;
- f) spese per i diritti SIAE e di assicurazione;
- g) spese per l'allestimento e decorazione dei locali e/o luoghi utilizzati per l'espletamento della manifestazione;
- h) spese per l'esibizione artistica di gruppi teatrali/musicali e simili;
- i) borse di studio;
- j) spese postali;
- k) spese per eventuale assistenza tecnica durante lo svolgimento dell'attività, manifestazione iniziativa proposta (es. assistenza luci, ecc...);
- l) rimborso spese (carburante, viaggio, polizze assicurative per persone o cose) connesse alla realizzazione dell'attività, manifestazione e iniziativa finanziata;
- m) spese di iscrizione a campionati e specifiche iniziative sportive;
- n) spese per polizze assicurative;
- o) spese per visite mediche;
- p) spese per servizi di pulizie;
- q) spese per le prestazioni dei tecnici sportivi;
- r) spese per acquisto materiale vestiario;
- s) spese per attrezzatura sportiva o per attrezzatura relativa alla gestione della sede operativa;
- t) ogni ulteriore spesa inerente all'attività istituzionale svolta dall'associazione.

Art. 12 - Spese non ammissibili

All.A) Approvazione del Regolamento dell'Unione dei Comuni per la concessione di contributi, benefici, vantaggi economici, sussidi e/o provvidenze in favore di soggetti terzi

Approvato con delibera Assembleare n° 04 del 17/06/2022

Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non etc.;
- b) spese di vitto relative a soggetti appartenenti all'Organismo beneficiario di contributo, residenti nella località di svolgimento della manifestazione;
- c) acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili, salvo che non siano espressamente autorizzati in sede assegnazione del contributo, a seguito di finanziamenti a sostegno di produzioni (teatrali, musicali, video cinematografiche) e mostre;
- d) autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione;
- e) spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni;
- f) spese non dettagliate in modo specifico;
- g) oneri relativi ad attività, manifestazioni e progetti già finanziati dall'Ente;
- h) oneri relativi a seminari, convegni e ogni forma di pubblicità non correlati all'attività, manifestazione e iniziativa finanziata;
- i) spese per quote associative per l'iscrizione ad altre associazioni.

Art. 13 – Modalità di rendicontazione

I contributi sono erogati solo su presentazione di apposito e documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, sottoscritto dal rappresentante legale/Presidente del soggetto richiedente. Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di rendicontare l'utilizzo dell'importo complessivo destinato all'espletamento della manifestazione (spese sostenute dall'organizzatore e importo del contributo concesso dall'Unione).

La documentazione comprovante le suddette spese deve consistere in:

1. copia delle fatture o ricevute fiscali intestate all'organismo al quale è diretto il contributo;
2. dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, dei terzi attestanti compensi (soggetti ritenuta d'acconto) ricevuti dal beneficiario per prestazioni effettuate in occasione delle iniziative oggetto del contributo, nelle quali sia espressamente indicata l'esenzione dall'IVA ai sensi dell'art. 5 – comma 2 del DPR 633/72 e successive modifiche, debitamente firmate dal ricevente in originale.

Per tutti i settori di intervento l'erogazione dei contributi può essere disposta per il 50% entro la data di inizio della manifestazione o del programma di attività continuative e per il restante 50% di norma entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto all'Unione. Per attività di eccezionale rilevanza la Giunta dell'Unione può disporre l'erogazione nella misura del 75% entro la data di inizio dell'attività o del programma di attività continuative e per il restante 25% entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto al Comune. I documenti giustificativi di spesa devono riferirsi all'intera attività svolta e devono riportare almeno i seguenti elementi minimi:

- a) i dati essenziali del soggetto che emette il documento di spesa;
- b) i dati essenziali del soggetto debitore, coincidente con il beneficiario del contributo;
- c) le voci di spesa;
- d) l'importo (specificando la somma relativa all'I.V.A.).

Per particolari tipologie di documenti di spesa che non possano riportare l'indicazione dell'iniziativa ammessa a contributo, quali a mero titolo esemplificativo le ricevute di specifiche transazioni effettuate in via telematica, il beneficiario dovrà apporre e sottoscrivere l'indicazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso. I documenti di spesa non validi saranno esclusi dal computo della somma rendicontata. Qualora dal rendiconto finale dell'iniziativa la differenza tra i costi e i ricavi dovesse risultare inferiore a quella del piano di spesa, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente. Il contributo sarà altresì ridotto in caso di realizzazione parziale delle attività e delle iniziative proposte ai fini dell'erogazione del contributo. Il rendiconto dovrà essere presentato entro il termine indicato in apposita comunicazione inviata dall'Ufficio competente, al termine dell'annualità di riferimento, con le modalità e ai recapiti che saranno indicati dall'Associazione in sede di istanza. In caso di mancato svolgimento dell'evento o del programma di attività per cui il contributo è stato concesso, il beneficiario dovrà restituire l'eventuale anticipazione già corrisposta. Previa diffida a adempiere, il Responsabile del Servizio competente procederà al recupero coattivo dell'anticipazione.

All.A) Approvazione del Regolamento dell'Unione dei Comuni per la concessione di contributi, benefici, vantaggi economici, sussidi e/o provvidenze in favore di soggetti terzi
Approvato con delibera Assembleare n° 04 del 17/06/2022

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Si applicano, laddove compatibili, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche. Il beneficiario dovrà rispettare le disposizioni, laddove compatibili, relative alla filiera dei contratti.

Art. 15 - Contributi straordinari

Consistono nell'erogazione di un contributo una tantum per manifestazioni, eventi, iniziative non ricorrenti o eccezionali che abbiano rilevanza sovracomunale o che rientrino in un programma di eventi a rilevanza sovracomunale (almeno due Comuni dell'Unione).

In tali casi la domanda deve essere presentata possibilmente almeno 60 giorni prima dell'iniziativa e l'entità del contributo richiesto non potrà determinare avanzo economico per la realizzazione delle attività oggetto della richiesta di contributo. Viene erogato di norma a conclusione delle attività del progetto e comunque in maniera commisurata allo stato di avanzamento dell'attività, previa presentazione di apposita relazione sottoscritta dal legale rappresentante corredata dal rendiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite e dalla dichiarazione relativa all'assoggettabilità o meno dei contributi alla ritenuta d'acconto. Per particolari necessità, a seguito di richiesta scritta adeguatamente motivata, la Giunta dell'Unione può deliberare che l'erogazione del 50% della somma destinata a contributo straordinario avvenga antecedentemente alla conclusione dell'attività per la quale viene richiesta. Nel caso in cui l'evento per il quale sia stato anticipato il 50% del contributo, non dovesse più essere realizzato, il soggetto richiedente dovrà:

- a) con tempestività darne formale comunicazione all'amministrazione indicando compiutamente le ragioni;
- b) restituire all'Unione la somma percepita entro 30 giorni dalla data della comunicazione di cui alla lettera.

La mancata restituzione della somma percepita comporta l'esclusione da qualsiasi beneficio economico.

L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore dell'Unione, qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato.

Art. 16 - Patrocinio e altri tipi di vantaggi economici

Per patrocinio s'intende la partecipazione senza oneri dell'Unione dei Comuni alle iniziative culturali, ricreative, organizzate dai soggetti previsti nell'art. 1. La richiesta di patrocinio, senza oneri per l'Unione, deve essere presentata 30 (trenta) giorni prima dell'iniziativa che si intende realizzare. La concessione del patrocinio viene accordata dalla Giunta dell'Unione, dietro domanda corredata di tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa. L'Unione può inoltre concedere benefici economici ad Associazioni o Enti aventi le caratteristiche indicate nel presente Regolamento, quali:

- a) l'uso temporaneo, a titolo gratuito o a tariffa agevolata, di immobili di proprietà dell'Unione, attrezzature e/o impianti;
- d) l'uso temporaneo, a titolo gratuito o a tariffa agevolata, di strutture o impianti sportivi di proprietà dell'Unione dei Comuni o nella disponibilità della stessa.

Art. 17 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del Codice civile nonché le eventuali disposizioni regolamentari, gli atti amministrativi e le norme di settore che dovessero succedersi nel tempo. Alle richieste di contributi presentate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le presenti disposizioni per le fasi del procedimento non ancora esaurite.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera dell'Assemblea che lo approva.